

STUDIO COMMERCIALE, TRIBUTARIO E LEGALE

Dott. Lorenzo Gelmini
Dott. Giorgio Gregis
Avv. Roberto Rampinelli
Rag. Bruno Bonaldi

Spettabile
Comune di Alagna
Via Piave n. 12
27020 Alagna (PV)

Oggetto: parere dell'organo di revisione in merito alla proposta di deliberazione inerente

"Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate"

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Gelmini, Revisore dei conti del Comune di Alagna,
considerato

- che l'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014 (finanziaria 2015) dispone che, fermo quanto già previsto dall'art. 27, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- che il Comune di Alagna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate;
- che sempre in tale atto, visti gli statuti delle singole società il Consiglio Comunale riteneva di mantenere ancora validi i presupposti indicati per il mantenimento della partecipazioni societarie nelle seguenti società:
 - ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA;
 - BRONI - STRADELLA SPA;
 - C.L.I.R. SPA
 - PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

dato atto

- che si rende necessario un aggiornamento del suddetto piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario;

STUDIO COMMERCIALE, TRIBUTARIO E LEGALE

Dott. Lorenzo Gelmini
Dott. Giorgio Gregis
Avv. Roberto Rampinelli
Rag. Bruno Bonaldi

- visto l' art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
esprime
- parere favorevole all'adozione della delibera avente per oggetto "Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società partecipate".

Bergamo, 21 aprile 2017

Il Revisore

Dott. Lorenzo Gelmini



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(Revisione straordinaria delle Partecipazioni ai sensi dell'articolo 24
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11) la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. vincolo di scopo istituzionale previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
 - e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di

amministrazioni dello Stato;enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici organismi di diritto pubblico;associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Comune di Alagna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.3.2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di Razionalizzazione delle partecipate come proposto dall'esecutivo con deliberazione del Sindaco n. 18 del 18.3.2015.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti con nota prot. n. 880 del 1.4.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, avevano l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Tale adempimento è stato effettuato mediante Relazione approvata con Deliberazione del Sindaco n. 30 in data 10.3.2016 e sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta in data 15.4.2016 (Deliberazione n. 11).

Anche tale relazione "a consuntivo" è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (Nota prot. n. 1053 del 31.3.2016) e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 ha individuato nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti

ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

Entro il 23 marzo 2017 (c. 1 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto -indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. all'articolo 2437-quater del codice civile.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono nè l'abrogazione nè la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(c. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(c. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(c. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(c. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se fosse stato deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento avesse riguardato una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non avrebbero concorso alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sarebbero state deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costruire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni agguideratrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il D. Lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina della materia riconfermandone lo spirito sostanziale, come meglio evidenziato nel paragrafo precedente.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Alagna (PV) partecipa alla data del 23.9.2016 al capitale delle seguenti società:

1. A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa con una quota dello 0,003%;
2. BRONI-STRADELLA Spa con una quota dello 0,0052%;
3. C.L.I.R. Spa con una quota dello 0,51%;
4. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. con una quota dello 0,0009959511%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. La partecipazione in PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. è una partecipazione indiretta derivante dalle partecipazioni dirette in ASM Vigevano e Lomellina Spa e in BRONI-STRADELLA Spa.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Alagna (PV), è convenzionato per la gestione delle funzioni fondamentali con il Comune di Garlasco (capofila) e di Borgo San Siro.

Tale "forma associativa" rientra nell'art. 30 di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), pertanto non è oggetto del Piano di Razionalizzazione.

Sono inoltre escluse dal presente Piano:

1. Aziende speciali;
2. Istituzioni;
3. Associazioni;
4. Fondazioni;
5. Aziende consortili;
6. Consorzi previsti da leggi speciali.

Sono oggetto del Piano di Razionalizzazione:

1. Società partecipate;
2. Società consortili;
3. Società cooperative;
4. Società istituite sulla base di leggi regionali o speciali.

Inoltre il Consiglio Comunale approva ogni anno la "ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007".

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'rt. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale... (omissis).

L'art. 71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69, modificando il comma 27, ha limitato l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa

La Società A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa fu costituita nel 1970 contestualmente alla municipalizzazione di acqua ed igiene urbana, subentrando alla vecchia Azienda Municipalizzata del gas la cui origine risale al lontano 1912.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà della partecipazione azionaria in A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa dopo aver valutato l'utilità della partecipazione in essere, (considerate anche le disposizioni del D. Lgs. 175/2016).

Essendo oltretutto una quota minorataria, la stessa non comporterà risparmi per l'Ente, ma di fatto non graverà tra i costi dell'Ente.

Inoltre sarebbe antieconomica la dismissione della partecipazione stessa, in relazione ai benefici conseguibili alla congiuntura di mercato ed alla complessa procedura di alienazione.

Nonostante la quota di partecipazione societaria sia poco significativa, in quanto non superiore al 5-10%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 95

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
287.696,00 euro	586.627,00 euro	541.319,00 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
12.792.182,00 euro	11.898.374,00 euro	13.033.519,00 euro

Bilancio d'Esercizio in sintesi di A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	83.865.884,00	82.869.415,00	80.670.779,00
C) Attivo circolante	17.285.977,00	17.817.412,00	8.441.661,00
D) Ratei e risconti	17.630,00	17.567,00	32.982,00
Totale Attivo	101.169.491,00	100.704.394,00	89.145.422,00

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	77.429.027,00	77.353.480,00	77.894.800,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.390.840,00	1.926.126,00	2.691.105,00
C) Trattamento di fine rapporto	1.360.775,00	1.354.492,00	1.244.705,00
D) Debiti	18.446.592,00	18.467.318,00	5.701.320,00
E) Ratei e Risconti	1.542.257,00	1.602.978,00	1.613.492,00
Totale passivo	101.169.491,00	100.704.394,00	89.145.422,00

Bilancio d'Esercizio in sintesi di A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	23.173.564,00	17.891.160,00	16.431.739,00
B) Costi di produzione	23.166.162,00	17.690.162,00	16.033.235,00
Differenza	7.402,00	200.998,00	398.504,00
C) Proventi e oneri finanziari	546.555,00	557.521,00	499.476,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	85.349,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	32.582,00	4.696,00	21.760,00
Risultato prima della imposte	436.026,00	753.823,00	876.220,00
Imposte	148.330,00	167.196,00	334.901,00
Risultato d'esercizio	287.696,00	586.627,00	541.319,00

2. Società BRONI-STRADELLA Spa

La società BRONI-STRADELLA Spa è partecipata dal Comune di Alagna (PV) al 0,0052%.

La Società è stata costituita nel 1994 ma è diventata operativa nel 1996, per volontà della maggioranza dei Comuni.

L'oggetto della Società è la gestione di diversi servizi:

- Servizi ambientali, quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- Rete distribuzione gas;
- Gestione dell'acqua;
- Servizi di balneazione;
- Servizi assistenziali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà della partecipazione azionaria in BRONI-STRADELLA Spa dopo aver valutato l'utilità della partecipazione in essere, (considerate anche le disposizioni del D. Lgs. 175/2016).

Essendo oltretutto una quota minoritaria, la stessa non comporterà risparmi per l'Ente, ma di fatto non graverà tra i costi dell'Ente.

Inoltre sarebbe antieconomica la dismissione della partecipazione stessa, in relazione ai benefici conseguibili alla congiuntura di mercato ed alla complessa procedura di alienazione.

Nonostante la quota di partecipazione societaria sia poco significativa, in quanto non superiore al 5-10%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 94

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
11.993,00 euro	116.442,00 euro	211.508,00 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
16.742.532,00 euro	16.422.287,00 euro	19.908.908,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di BRONI-STRADELLA Spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	14.116.170,00	13.026.423,00	15.114.888,00
C) Attivo circolante	13.281.725,00	19.731.256,00	8.383.539,00
D) Ratei e risconti	179.362,00	184.385,00	144.518,00
Totale Attivo	30.919.335,00	32.942.064,00	23.642.945,00

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	4.850.450,00	4.966.895,00	5.178.402,00
B) Fondi per rischi ed oneri	1.831.747,00	1.941.747,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	1.374.733,00	1.511.849,00	1.287.381,00
D) Debiti	22.531.551,00	24.136.348,00	16.855.398,00
E) Ratei e Risconti	330.854,00	385.226,00	321.764,00
Totale passivo	30.919.335,00	32.942.065,00	23.642.945,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di BRONI-STRADELLA Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	17.379.735,00	17.736.698,00	17.024.886,00
B) Costi di produzione	17.165.796,00	17.353.171,00	16.324.543,00
Differenza	213.939,00	383.527,00	700.343,00
C) Proventi e oneri finanziari	261.812,00	244.056,00	314.775,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	186.664,00	97.479,00	126.233,00
Risultato prima della imposte	138.791,00	236.950,00	259.335,00
Imposte	126.798,00	120.507,00	47.827,00
Risultato d'esercizio	11.993,00	116.442,00	211.508,00

3. C.L.I.R. Spa

C.L.I.R. è partecipata dal Comune di Alagna (PV) per lo 0,51%.

Il C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) è stato costituito il 25.3.1975.

L'oggetto sociale è la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inizialmente con il servizio porta-aporta, successivamente con i cassonetti stradali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà della partecipazione azionaria in A.S.M. Vigevano e Lomellina Spa dopo aver valutato l'utilità della partecipazione in essere, (considerate anche le disposizioni del D. Lgs. 175/2016).

Essendo oltretutto una quota minorataria, la stessa non comporterà risparmi per l'Ente, ma di fatto non graverà tra i costi dell'Ente.

Inoltre sarebbe antieconomica la dismissione della partecipazione stessa, in relazione ai benefici conseguibili alla congiuntura di mercato ed alla complessa procedura di alienazione.

Nonostante la quota di partecipazione societaria sia poco significativa, in quanto non superiore al 5-10%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 39

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
18.104,00 euro	22.610,00 euro	3.942,00 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
8.739.409,00 euro	8.482.449,00 euro	8.197.315,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di C.L.I.R. Spa:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	313.572,00	262.444,00	211.351,00
B) Immobilizzazioni	4.908.623,00	5.016.277,00	5.079.948,00
C) Attivo circolante	3.934.865,00	4.001.041,00	2.983.703,00
D) Ratei e risconti	87.247,00	154.651,00	157.231,00
Totale Attivo	9.244.307,00	9.434.413,00	8.432.233,00

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	1.659.356,00	1.386.268,00	1.656.937,00
B) Fondi per rischi ed oneri	236.474,00	196.369,00	317.849,00
C) Trattamento di fine rapporto	733.052,00	814.949,00	838.639,00
D) Debiti	6.615.425,00	6.764.771,00	5.870.218,00
E) Ratei e Risconti	0,00	1.387,00	19.259,00
Totale passivo	9.244.307,00	9.434.413,00	8.432.333,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di C.L.I.R. Spa:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	8.835.115,00	8.575.329,00	8.317.185,00
B) Costi di produzione	8.722.609,00	8.423.747,00	8.419.170,00
Differenza	112.506,00	151.582,00	-101.985,00
C) Proventi e oneri finanziari	-41.710,00	-32.514,00	-81.372,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	30.648,00	-27.659,00	224.311,00
Risultato prima della imposte	101.444,00	91.409,00	40.954,00
Imposte	83.340,00	68.799,00	37.012,00
Risultato d'esercizio	18.104,00	22.610,00	3.942,00

3. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. è partecipata indirettamente dal Comune di Alagna (PV) per lo 0,0009959511%.

Pavia Acque nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Pavia Acque S.r.l. è diventata operativa il 15 luglio 2008 con il trasferimento dei rami d'azienda, costituendo all'interno dell'A.T.O. di Pavia il Soggetto Gestore di tutto il patrimonio idrico di reti ed impianti .

In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto “in house providing” per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque S.r.l. ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

Contestualmente con la trasformazione in S.c.a.r.l. e la predisposizione del nuovo Statuto, in adempimento anche degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, sono stati elaborati i principi operativi necessari per il corretto funzionamento del modello, successivamente formalizzati in uno schema di Regolamento Consortile condiviso e approvato dalle Società Territoriali consorziate, le quali hanno altresì sottoscritto un Accordo per garantire e mantenere i requisiti gestionali e di controllo richiesti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria. Al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, è stato anche previsto un “Comitato per il controllo analogo” cui demandare la funzione di verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti locali.

L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la **gestione coordinata e unitaria** in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, **del Servizio Idrico Integrato** all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

L'Amministrazione Comunale non può dismettere questa partecipazione azionaria in quanto è una partecipazione indiretta derivante dalle partecipazioni dirette in ASM Vigevano e Lomellina Spa e in BRONI-STRADELLA Spa ed obbligatoria derivante dalla soppressione dell'Ambito Territoriale Ottimale e svolge la gestione del servizio idrico integrato.

Nonostante la quota di partecipazione societaria sia poco significativa, in quanto non superiore al 5-10%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
650.459,00 euro	693.824,00 euro	720.045,00 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
19.965.529,00 euro	59.446.821,00 euro	67.539.513,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	150.018.413,00	153.537.410,00	152.274.200,00
C) Attivo circolante	26.580.227,00	60.228.393,00	68.169.474,00
D) Ratei e risconti	937.473,00	868.702,00	808.642,00
Totale Attivo	177.536.113,00	214.634.505,00	221.252.316,00

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	102.405.104,00	103.098.933,00	103.818.976,00
B) Fondi per rischi ed oneri	6.082.170,00	5.745.735,00	2.638.233,00
C) Trattamento di fine rapporto	342.277,00	348.650,00	858.867,00
D) Debiti	63.038.687,00	99.840.845,00	101.950.665,00
E) Ratei e Risconti	5.667.875,00	5.600.342,00	11.985.575,00
Totale passivo	177.536.113,00	214.634.505,00	221.252.316,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	20.395.739,00	59.855.794,00	68.585.175,00
B) Costi di produzione	18.305.202,00	58.067.624,00	65.547.711,00
Differenza	2.090.537,00	1.788.170,00	3.037.464,00
C) Proventi e oneri finanziari	-1.172.770,00	-1.097.577,00	-1.247.300,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	164.093,00	471.803,00	178.892,00
Risultato prima della imposte	1.081.860,00	1.081.496,00	1.747.037,00
Imposte	431.401,00	387.672,00	1.026.992,00
Risultato d'esercizio	650.459,00	693.824,00	720.045,00

